



COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

<input type="checkbox"/>	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il _____ Nr. Prot. _____
<input type="checkbox"/>	Trasmessa al Prefetto il _____ Nr. Prot. _____
<input type="checkbox"/>	Trasmessa / Ritrasmissione al CO.RE.CO. il _____ Nr. Prot. _____

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 200

del 28/12/1999

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - LEGGE 675/1996 E D.LGS. 135/1999.

Cod. materia: **REGOLA**

Cod. Ente :

L'anno MILLENOVECENTONOVANTANOVE il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 nella SALA DELLA GIUNTA COMUNALE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ANDREA DE MARIA	SINDACO	S
PRIMO GANDOLFI	VICE SINDACO	S
PATRIZIA PIROMALLO	ASSESSORE	N
ENRICO NANNI	ASSESSORE	S
CRISTIAN CUPPI	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti 4		TOTALE Assenti 1

Assenti Giustificati i signori :

PATRIZIA PIROMALLO

Assenti Non Giustificati i signori :

Nessun Assessore risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig./Sig.ra DR.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA DE MARIA, SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 200 DEL 28/12/1999

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - LEGGE 675/1995 E D.LGS. 135/1999.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il garante per la protezione dei dati personali ha sollecitato le Amministrazioni Pubbliche affinché recepiscano le norme previste a tutela degli ininteressati nei frequenti rapporti con gli Enti Pubblici;

CONSIDERATO

- che la ricognizione dei dati sensibili contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale può essere effettuata solo attraverso norme recepite in un regolamento;
- vista la legge 675/1996;
- Visto il D.lgs. 135/1999:

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990 è stato acquisito in relazione al presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) APPROVARE il regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati Comunali e per l'attuazione dei commi 3 e 3/bis dell'art. 22 della legge 675/1996 e del D. lgs. 135/1999 che viene allegato alla presente deliberazione perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO

sulla tutela della riservatezza dei dati personali contenuti in archivi e banche-dati
Comunali e per l'attuazione dei commi 3 e 3/bis dell'art. 22
della legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 del D.Lgs. 9 Maggio 1997, n. 123, del D.Lgs. 28 Luglio 1997, n. 255 e del D.Lgs. 11 Maggio 1999, n. 135.

Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Banca dati" qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
- b) per "Trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- c) per "Dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale;
- d) per "Dato sensibile" ogni informazione di natura personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale o attinente a provvedimenti giudiziari;
- e) per "Titolare" il Comune di Marzabotto;
- f) per "Responsabile" la persona fisica o giuridica preposta dal Titolare al trattamento dei dati personali;
- g) per "Interessato" i soggetti cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "Comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o conoscenza;
- i) per "Diffusione" il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati in qualunque forma;
- l) per "Dato anonimo" il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "Blocco" la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- n) per "Garante" l'autorità istituita.

Articolo 3

Per favorire l'individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti finalità di interesse pubblico indicate nel D.Lgs. 135/1999 e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3/bis della legge n. 675 del 1996, il Titolare:

1. indica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili in relazione all'andamento dell'attività amministrativa;
2. indica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal citato decreto legislativo;
3. individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

Articolo 4

Il Titolare comunica al Garante le attività individuate per le quali non è determinata dalla legge la rispondente rilevante finalità di interesse pubblico.

Articolo 5

Le Banche Dati di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675, gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con atto del Sindaco.

Nel medesimo atto di cui sopra, sono altresì individuati i Responsabili del trattamento e sono stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni amministrative.

I Responsabili provvedono, in relazione alle strutture di propria competenza, alla individuazione degli incaricati al trattamento.

Articolo 6

A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal Garante, in base alle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per potere garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali, il Titolare provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e in quali forme di gestione su di essi possono essere realizzate.

Con propria deliberazione, la Giunta Comunale indica i tipi di dati sensibili correlati alle diverse finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le varie articolazioni organizzative dell'Amministrazione Comunale e nelle relazioni della stessa con la comunità locale.

Per la diffusione dei contenuti della deliberazione di cui al comma 2, possono essere utilizzate modalità differenziate, ivi comprese quelle comportanti l'utilizzo delle reti telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.

Il Titolare provvede, in relazione alle strutture di propria competenza, alla individuazione degli incaricati al trattamento per le tipologie dei dati sensibili assoggettabili a

L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996, ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di una attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti alla corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Articolo 7

Il Sindaco individua, con apposito atto, i soggetti in grado di garantire, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, lo sviluppo delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675/1996, al fine di:

- a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici, ottici o cartacei gestiti, nonché delle banche dati e dei locali ove esse sono collocate;
- b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, ai servizi informatici ed in generale agli archivi del Comune;
- c) prevenire:
 - 1) il trattamento dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti;
 - 2) la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Articolo 8

I dati in possesso dell'Amministrazione Comunale di Marzabotto sono trattati nel rispetto dei criteri dettati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 135/1999.

Le disposizioni organizzative relative al trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere coerenti con i provvedimenti attuativi della legge 675/1996 e devono essere adottate con particolare riguardo per:

- a) la corretta gestione del rapporto tra Amministrazione Comunale e cittadini;
- b) la semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) la definizione di adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.

E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati senza limiti di Settore o procedimento.

Articolo 9

I Capi Settore ed i Responsabili dei Servizi provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili nei Settori o Servizi cui sono preposti, in accordo con quanto stabilito dal Responsabile dei trattamenti.

I Capi Settore sono tenuti a presentare al Sindaco, qualora richiesto, specifici rapporti riferiti alle strutture di competenza, in ordine all'applicazione della normativa in materia di dati sensibili discendente dal D.Lgs. 135/1999 e dal presente regolamento, nonché relazioni inerenti all'attuazione delle disposizioni organizzative adottate ai sensi del precedente articolo 8.

Le disposizioni organizzative di cui al precedente articolo 8 sono adeguate in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione del quadro normativo di riferimento in materia di trattamento dei dati sensibili.

Articolo 10

Il Responsabile del trattamento individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato, previsti dall'art. 13 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 ed effettua periodicamente controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca-dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Articolo 11

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 Dicembre 1996, n.ro 675 e Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n.ro 135.

COMUNE DI MARZABOTTO
Provincia di Bologna

SETTORE III°
SERVIZI DEMOGRAFICI

PARERE AI SENSI ART. 53 - I° COMMA - L. 142/90

su proposta di deliberazione di

GIUNTA MUNICIPALE

AVENTE PER OGGETTO:


Approvazione regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali - legge 675/1996 e D.Lgs. 135/1999.

Il sottoscritto Bertusi rag. Bruno, Capo Settore Servizi Demografici esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della sopraindicata proposta di deliberazione:

PARERE TECNICO FAVOREVOLE.

Marzabotto, li 21 Dicembre 1999

Il Capo Settore Servizi Demografici
(Bertusi rag. Bruno)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to ANDREA DE MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

Ai sensi della Legge 8/06/90 n. 142 e della Legge 15/05/97 n. 127

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

- Verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal, 11/1/2000 al 25/1/2000
- Verrà ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal, 25/1/2000 al 8/2/2000
- Verrà inviata alla Prefettura in data _____ ai sensi dell'Art. 15 della Legge 12/07791 n. 203
- E' stata trasmessa in elenco in data _____ ai Capigruppo consiliari (art.17, comma 36 L. 127/97)
- E' stata comunicata al Co.Re.Co. con lettera prot. n. _____ in data _____ per iniziativa della Giunta Comunale (Art. 17, comma 34 L. 127/97)
- E' stata comunicata al Co.Re.Co. con lettera prot. n. _____ in data _____ a richiesta dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (Art. 17, comma 38 L. 127/97)

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 8/2/2000

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3°, Legge 142/90)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2°, Legge 142/90)
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
- della deliberazione (Art. 17, comma 40 Legge 127/97)
- dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti (Art. 17, comma 42 Legge 127/97)
- in quanto è stata riscontrata dal CO.RE.CO. l'assenza di vizi di legittimità (Art. 46, comma 5° Legge 142/90)

Data:



IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA FRANCA LEONARDI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SEZIONE N. _____

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
DI BOLOGNA

Prot. n. _____ del _____ - Controllata senza rilievi nella seduta n. _____ del _____